

Proc. n. 48631/05 R.G. notizie di reato  
Proc. n. 8546/06 RG G.I.P.



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**Sezione dei Giudici per le indagini preliminari**  
**e per l'udienza preliminare**

**Ufficio 28 - Giudice dott. Giovanni Ariolli**

**DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO**

Il Giudice dell'udienza preliminare, nel procedimento sopra indicato nei confronti di:

**BONI Gianfranco**, nato a Lodi il 21.5.1958 el.n.te dom.to presso il difensore Avv. Francesco Mucciarelli con studio in Milano Via Manin n. 3; contumace assistito e difeso dall'Avv. Francesco Mucciarelli e dall'Avv. Luisa Mazzola con studio in Milano Via Manin n.3 nominati di fiducia;

**BONSIGNORE Vito**, nato a Bronte (CT) il 3.7.1943 res.te in Torino Piazza Statuto n.2; contumace assistito e difeso dall'Avv. Cesare Giordanengo con studio in Torino Via Ettore de Sonnaz n. 11 e dal'Avv. Marco Feno con studio in Torino Via Roma n. 235, n.11 nominati di fiducia

**CALTAGIRONE Francesco Gaetano**, nato a Roma il 2.3.1943 el.n.te dom.to presso l'Avv. Elisa Scaroina, con studio in Roma Via Ciro Menotti n. 4; contumace assistito e difeso dall' Avv. Elisa Scaroina, con studio in Roma Via Ciro Menotti n. 4, nominata di fiducia;

**CONSORTE Giovanni**, nato a Chieti il 14.4.1948 el.n.te dom.to presso il difensore dall'Avv. Emilio Ricci con studio in Roma Via Premuda n.18; assente assistito e difeso dall'Avv. Filippo Sgubbi con studio in Bologna Via Santo Stefano n.103 e dall'Avv. Emilio Ricci con studio in Roma Via Premuda n.18 nominati di fiducia;

**COPPOLA Danilo**, nato a Roma il 25.5.1967 el.n.te dom.to presso il difensore di fiducia Avv. Davide Santodonato con studio in Roma Via Trionfale n.5637; contumace assistito e difeso dall'Avv. Davide Santodonato con studio in Roma Via Trionfale n.5637 e dall'Avv. Ciro Pellegrino con studio in Roma p.za SS. Apostoli, n. 49, nominati di fiducia;

**FAZIO Antonio**, nato ad Alvito (FR) il 11.10.1936 el.n.te dom.to presso lo studio dei difensori Avv. Franco Coppi e Avv. Roberto Borgogno con studio in Roma Viale Bruno Buozzi n.3; assente

assistito e difeso dall'Avv. Franco Coppi e dall'Avv. Roberto Borgogno con studio in Roma Viale Bruno Buozzi n.3 nominati di fiducia;

**FIORANI Giampiero**, nato a Cotogno (LO) il 12.9.1959 el.n.te dom.to presso il difensore

Avv. Michele Apicella con studio in Milano Via Manara n.5; contumace assistito e difeso dall'Avv. Michele Apicella con studio in Milano Via Manara n. 5 e dall'Avv. Cesare Cocorella, con studio in Busto Arsizio (VA) Via Castiglioni Giuseppe, n. 10 nominato di fiducia;

**GNUTTI Emilio**, nato a Brescia il 6.8.1947 el.n.te dom.to presso il difensore Avv. Massimo Bonvicini con studio in Brescia Vicolo San Zanino n.15; contumace assistito e difeso dall' Avv. Massimo Bonvicini con studio in Brescia Vicolo San Zanino n.15 nominato di fiducia;

**GRAZIOLI Giulio**, nato a Roma il 10.6.1943 el.n.te dom.to presso l'Avv. Emanuela Gismondi con studio in Roma Lungotevere degli Altoviti, n. 1, contumace assistito e difeso dall' Avv. Emanuela Gismondi con studio in Roma Lungotevere degli Altoviti, n. 1 nominata di fiducia,

**LEONI Guido**, nato a Reggio Emilia il 17.4.1940 el.n.te dom.to presso il difensore Avv. Gian Piero Biancolella con studio in Milano Via Manzoni n.12; contumace assistito e difeso dall'Avv. Gian Piero Biancolella con studio in Milano Via Manzoni n.12 e dall'Avvocato Grazia Volo con studio in Roma Via G.B. De Rossi n. 32;

**LONATI Ettore**, nato a Brescia il 8.6.1938 el.n.te dom.to presso il difensore Avv. Massimo Krogh con studio in Roma Lungotevere dei Mellini n.27; contumace assistito e difeso dall'Avv. Massimo Krogh con studio in Roma Lungotevere dei Mellini n.27 e dall'Avv. Luigi Frattini con studio in Brescia Via Solferino n.51;

**LONATI Tiberio**, nato a Botticino (BS) il 27.6.1944 el.n.te dom.to presso il difensore Avv. Massimo Krogh con studio in Roma Lungotevere dei Mellini n.27; contumace assistito e difeso dall'Avv. Massimo Krogh con studio in Roma Lungotevere dei Mellini n.27 e dall'Avv. Luigi Frattini con studio con studio in Brescia Via Solferino n.51;

**RICUCCI Stefano**, nato a Roma il 11.10.1962 el.n.te dom.to presso l'Avv. Grazia Volo con studio in Roma Via G.B. De Rossi n.32; contumace assistito e difeso dall'Avv. Grazia Volo con studio in Roma Via G.B. De Rossi n.32 e dall'Avv. Riccardo Olivo con studio in Roma Via Eleonora Duse n.35;

**SACCHETTI Ivano**, nato a Montecchio dell'Emilia il 27.7.1944 el.n.te dom.to presso l'Avv. Emilio Ricci con studio in Roma Via Premuda n.18; contumace assistito e difeso dall'Avv. Filippo Sgubbi con studio in Bologna Via Santo Stefano n.103 e dall'Avv. Emilio Ricci con studio in Roma Via Premuda n.18 nominati di fiducia;

**STATUTO Giuseppe**, nato ad Aversa (CE) il 26.2.1967 el.n.te dom.to presso il difensore Avv. Giampiero Biancolella, con studio in Milano Via Manzoni n. 12; contumace assistito e difeso dall'Avv. Giampiero Biancolella, con studio in Milano Via Manzoni n. 12 e dall'Avv. Paolo Trofino, con studio in Napoli Centro Direzionale Isola G2;

**FINCAL 2000 S.p.a. fusa per incorporazione nella ROMA OVEST COSTRUZIONI EDILIZIE S.p.a e poi nella UNIONE GENERALE IMMOBILIARE S.p.a.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio del difensore di fiducia, via Giulio Cesare, n. 6; contumace assistita e difesa dall'Avv. Marcello Melandri, con studio in Roma via Giulio Cesare n. 6, nominato di fiducia;

**CAPITOLIUM Spa**, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio del difensore di fiducia, via Giulio Cesare, n. 6; assistita e difesa dall'Avv. Marcello Melandri, con studio in Roma Via Giulio Cesare n. 6, nominato di fiducia; contumace

**FINCED Srl**, in persona del procuratore speciale Avv. Elisa Scaroina, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ciro Menotti n. 4, presso lo studio dell'Avvocato Elisa Scaroina; contumace

assistita e difesa dall'Avv. Elisa Scaroina con studio in Roma Via Ciro Menotti n. 4, nominata difensore di fiducia;

**VIANINI LAVORI S.p.a.**, in persona del procuratore speciale Avv. Elisa Scaroina, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ciro Menotti n. 4 presso lo studio dell'Avvocato Elisa Scaroina; contumace

assistita e difesa dall'Avv. Elisa Scaroina con studio in Roma Via Ciro Menotti n. 4, nominato difensore di fiducia;

**VIAFIN S.r.l.**, in persona del procuratore speciale Avv. Elisa Scaroina, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ciro Menotti n. 4 presso lo studio dell'Avvocato Elisa Scaroina; contumace

assistita e difesa dall'Avv. Elisa Scaroina con studio in Roma Via Ciro Menotti n. 4, nominato difensore di fiducia;

**FINPACO PROJECT S.p.a. (già PACOP S.p.a.) fusa per incorporazione in data 25.10.2006 nella GRUPPO COPPOLA S.p.a.** in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano Corso Monforte n. 15 presso la sede del Gruppo Coppola; contumace

assistita e difesa dall'Avv. Giuseppe Lucibello, con studio in Milano, via San Barnaba n. 39, nominato di fiducia;

**TIKAL PLAZA S.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano Via San Barnaba, 39, presso lo studio dell'Avvocato Giuseppe Lucibello; contumace

assistita e difesa dall'Avv. Giuseppe Lucibello con studio in Milano Via San Barnaba n.39, nominato difensore di fiducia;

**MICHELE AMARI S.r.l.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano Via Manzoni n. 12 presso lo studio dell'Avv. Gian Piero Biancolella; contumace

assistita e difesa dall'Avv. Gian Piero Biancolella con studio in Milano Via Manzoni n. 12, nominato difensore di fiducia;

**GEFIP HOLDING S.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino Via Ettore De Sonnaz n. 11 presso lo studio dell'Avv. Cesare Zaccone; contumace

assistita e difesa dall'Avv. Cesare Zaccone con studio in Torino Via Ettore De Sonnaz n. 11 nominato difensore di fiducia;

**COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. (oggi UGF ASSICURAZIONI S.P.A.)**, in persona del procuratore speciale Avv. Luca Sirotti, elettivamente domiciliata in Bologna, Via Barberia n. 30 presso lo studio dell'Avvocato Luca Sirotti; contumace

assistita e difesa dall'Avv. Luca Sirotti con studio in Bologna Via Barberia n. 30 nominato difensore di fiducia;

**AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. fusa per incorporazione nella UGF ASSICURAZIONI S.P.A.)**, in persona del procuratore speciale Avv. Luca Sirotti, elettivamente domiciliata in Bologna, Via Barberia n. 30 presso lo studio dell'Avvocato Luca Sirotti; contumace

assistita e difesa dall'Avv. Luca Sirotti con studio in Bologna Via Barberia n. 30 nominato difensore di fiducia;

**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA**, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Roma, Via C. Menotti n. 4 presso studio penalisti associati; contumace

assistita e difesa dall'Avv. Guido Carlo Alleva con studio in Milano Via V. Monti n. 6, nominato difensore di fiducia;

## IMPUTATI

Per comodità di esposizione si riporterà il capo di imputazione di cui alla richiesta di rinvio a giudizio, evidenziando anche con un diverso carattere, le posizioni degli imputati e degli enti per i quali si è pronunciata sentenza di non luogo a procedere e/o di incompetenza

**PER I REATI** di cui:

**RICUCCI Stefano:**

A) del delitto di cui agli articoli 81 c.p., 2638 comma 2 c.c., perché essendo tenuto ad obblighi di comunicazione nei confronti della Banca d'Italia e della CONSOB, quale legale rappresentante della MAGISTE INTERNATIONAL S.A., in ragione della partecipazione al capitale sociale della Banca Nazionale del Lavoro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, consapevolmente ostacolava le funzioni dei predetti organi di vigilanza, omettendo comunicazioni dovute alle predette Autorità; in particolare, nel periodo compreso tra il 22 luglio 2004 e il 10 settembre 2004, portava la sua partecipazione nel capitale della BNL dal 4,21% al 8,537% senza effettuare la comunicazione alla CONSOB (prescritta dall'art. 117 del regolamento di attuazione del D. L.vo n.58/1998 e senza avere richiesto l'autorizzazione della Banca d'Italia (prescritta dall'art. 19 comma 1 del D. L.vo n.385/1993) a detenere una quota superiore al 5% del capitale di un istituto bancario. In Roma tra il 22 luglio 2004 e il dicembre 2004, epoca nella quale la partecipazione del Ricucci si riduceva sotto la soglia del 5%.

**MAGISTE INTERNATIONAL S.A.:**

*B) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 81 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo A) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di rappresentanza delle società, essendo Ricucci Stefano amministratore di diritto della MAGISTE INTERNATIONAL S.A. In Roma tra il 22 luglio 2004 e il dicembre 2004.*

Sentenza di non luogo a procedere in data 9.1.2012 perché l'illecito amministrativo è estinto per sopravvenuto fallimento della società.

**NATTINO, CALTAGIRONE, BONSIGNORE:**

*C) del delitto di cui agli articoli 110 c.p., 2638 comma 2 c.c., perché, in concorso fra loro, essendo il Caltagirone tenuto ad obblighi di comunicazione nei confronti della Banca d'Italia e della CONSOB, in ragione della partecipazione al capitale sociale della Banca Nazionale del Lavoro, consapevolmente ostacolavano le funzioni dei predetti organi di vigilanza, omettendo comunicazioni dovute alle predette Autorità; in particolare:*

- in data 2 e 3 dicembre 2004 **NATTINO Giampiero**, quale amministratore delegato della Banca **FINNAT**, acquistava dal **RICUCCI**, su incarico del **CALTAGIRONE**, n.170 milioni di diritti di opzione su azioni **BNL**;

- in data 13 dicembre 2004 **BANCA FINNAT** esercitava i diritti di opzione suindicati per la sottoscrizione di n. 59.500.000 azioni **BNL** di nuova emissione, a seguito dell'aumento del capitale sociale dell'istituto bancario (pari al 2% circa del capitale sociale dell'istituto post aumento di capitale), sottoscrizione formalmente riferibile alla **FINNAT**, ma effettuata con denaro proveniente dal **CALTAGIRONE**;

- la Banca **FINNAT** in data 2 dicembre 2004 stipulava con **BONSIGNORE Vito** contratti incrociati di put and call sulle predette azioni **BNL**, periodicamente rinnovati, sì da consentire al **BONSIGNORE** l'esercizio dei diritti di voto derivanti dalle azioni;

in tal modo, mantenevano occultata al mercato e agli organi di vigilanza la riferibilità di tale partecipazione al **CALTAGIRONE**, il quale, essendo già titolare, per il tramite di società da lui stesso controllate (**FINCAL 2000 S.p.a.**, **COMPACT CAMPANIA S.r.l.**, **CAPITOLIUM S.p.a.**, **FINCED S.r.l.**, **S.I.L.M. S.p.a.**, **VIANINI LAVORI S.p.a.**), di n.109.420.000 azioni della Banca Nazionale del Lavoro (pari al 4,93% del capitale sociale dell'istituto bancario) e aderente ad un patto parasociale riguardante più del 5% del capitale, ometteva di richiedere alla Banca d'Italia la prescritta autorizzazione a superare la soglia di partecipazione del 5% (ai sensi dell'art. 19 comma 1 del D. L.vo n. 385/1993) e non effettuava le comunicazioni prescritte dagli artt. 117 ss. del Regolamento di attuazione del decreto legislativo n.58/1998.

In Roma fatti commessi tra il 6 dicembre 2004 e il 18 luglio 2005, epoca di cessione della partecipazione azionaria in **BNL** da parte del **Caltagirone**.

Sentenza di non luogo a procedere in data 9.1.2012 nei confronti di tutti gli imputati perché il fatto non sussiste

**FAZIO Antonio**, Governatore della Banca d'Italia

**FRASCA Francesco**, Direttore Centrale per la Vigilanza Creditizia e Finanziaria della Banca d'Italia

**CALTAGIRONE Francesco Gaetano**, titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni **BNL** e presidente del patto di sindacato denominato "contropatto";

**RICUCCI Stefano**, titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni **BNL** e componente del patto di sindacato denominato "contropatto";

**BONSIGNORE Vito**, titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni **BNL** e componente del patto di sindacato denominato "contropatto";

**COPPOLA Danilo**, titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni **BNL** e componente del patto di sindacato denominato "contropatto";

**STATUTO Giuseppe**, titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni **BNL** e componente del patto di sindacato denominato "contropatto";

**LONATI Ettore** titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni **BNL** e componente del patto di sindacato denominato "contropatto";

**LONATI Tiberio** titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni **BNL** e componente del patto di sindacato denominato "contropatto";

**GNUTTI Emilio**, quale titolare effettivo delle azioni **BNL** formalmente detenute da **LONATI Ettore** e **LONATI Tiberio**

**GRAZIOLI Giulio** titolare di azioni **BNL** e componente del patto di sindacato denominato "contropatto";

**NATTINO Giampietro** amministratore delegato della Banca **FINNAT**, titolare di azioni **BNL**;

**CONSORTE Giovanni e SACCHETTI Ivano, rispettivamente Presidente e Amministratore delegato e Vice-Presidente e Amministratore delegato di UNIPOL Spa, titolare di azioni BNL**

**FIORANI Giampiero, BONI Gianfranco, rispettivamente amministratore delegato e direttore finanziario della Banca Popolare Italiana, titolare di azioni BNL**

**LEONI Guido, amministratore delegato della Banca Popolare della Emilia Romagna titolare di azioni BNL**

***BERNESCHI Giovanni Alberto, presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca CARIGE, titolare di azioni BNL***

***SIMONE Gianluigi titolare di azioni BNL***

***MALVICINI Marco titolare di azioni BNL***

***ROMA Stefano, gestore del “Leo Fund Managers Limited”***

D) del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità sopra indicate, previo accordo con Fazio e Frasca, i quali rafforzavano il proposito criminoso, assicurando ai correi il sostegno del vertice della Banca d'Italia al progetto di acquisizione del controllo della BNL con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, realizzavano una serie di operazioni simulate e artificiose concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della società quotata Banca Nazionale del Lavoro, al triplice scopo di:

- determinare il fallimento della Offerta Pubblica di Scambio su Banca Nazionale del Lavoro annunciata in data 18 marzo 2005 dal Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria SA;
- rastrellare azioni al fine di acquisire il controllo della banca con le modalità indicate più avanti;
- fissare a non meno di € 2,70 il prezzo delle azioni per chi avesse voluto acquisire il controllo della banca;

in particolare:

1) nel periodo compreso tra il 10 maggio 2005 (dopo la prima convocazione della assemblea BNL del 30 aprile 2005) e il 21 maggio 2005 (data della seconda convocazione), Roma e Boni, in accordo con Fiorani, effettuavano acquisti sul titolo BNL in maniera intensa e continuata in modo da determinare un forte andamento al rialzo delle quotazioni del titolo che passava da € 2,4 ad azione del 10 maggio (valore corrispondente a quella della OPS del BBVA) ad € 2,7 del 20 maggio, mantenendosi per tutto il periodo ben al di sopra del valore della OPS;

2) nei primi venti giorni del mese di maggio 2005, Ricucci, Caltagirone, Bonsignore, Coppola, Statuto, Gnutti, Lonati Ettore, Lonati Tiberio, Grazioli, già aderenti al patto parasociale denominato “contropatto” stipulavano con Nattino, Consorte, Sacchetti, Roma, Boni, Fiorani, Leoni, Berneschi, Simone e Malvicini un accordo parasociale, non dichiarato agli organi di vigilanza e al mercato, comprendente una quota pari al 34,53% del capitale sociale della Banca Nazionale del Lavoro, allo scopo di consentire alla lista guidata da Caltagirone di acquisire il controllo dell’istituto bancario, in occasione della assemblea del 21 maggio 2005; in tal modo, sottraendosi all’obbligo di OPA previsto dall’art. 106 D. L.vo n. 58/1998, provocavano un’alterazione artificiosa del valore delle quotazioni delle azioni BNL.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso della pubblica funzione di Governatore della Banca d'Italia ricoperta da FAZIO e di Direttore Centrale per la Vigilanza Creditizia e Finanziaria della Banca d'Italia ricoperta da FRASCA.

In Roma tra aprile e maggio 2005

Sentenza di non luogo a procedere in data 9.1.2012 nei confronti di Giovanni Alberto Berneschi, Francesco Frasca, Giampietro Nattino, Gian Luigi Simone e Marco Malvicini per non aver commesso il fatto e nei confronti di Stefano Roma per non aver commesso il fatto *sub* D2 e perché il fatto non costituisce reato *sub* D1

**FAZIO Antonio, Governatore della Banca d'Italia**

**FRASCA Francesco, Direttore Centrale per la Vigilanza Creditizia e Finanziaria della Banca d'Italia**

**CALTAGIRONE Francesco Gaetano, titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e presidente del patto di sindacato denominato "contropatto";**

**RICUCCI Stefano, titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato "contropatto";**

**BONSIGNORE Vito, titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato "contropatto";**

**COPPOLA Danilo, titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato "contropatto";**

**STATUTO Giuseppe, titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato "contropatto";**

**LONATI Ettore titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato "contropatto";**

**LONATI Tiberio titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato "contropatto";**

**GNUTTI Emilio, quale titolare effettivo delle azioni BNL formalmente detenute da LONATI Ettore e LONATI Tiberio**

**GRAZIOLI Giulio titolare di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato "contropatto";**

**NATTINO Giampietro amministratore delegato della Banca FINNAT, titolare di azioni BNL;**

**CONSORTE Giovanni e SACCHETTI Ivano, rispettivamente Presidente e Amministratore delegato e Vice-Presidente e Amministratore delegato di UNIPOL Spa, titolare di azioni BNL**

**FIORANI Giampiero, BONI Gianfranco, rispettivamente amministratore delegato e direttore finanziario della Banca Popolare Italiana, titolare di azioni BNL**

**LEONI Guido, amministratore delegato della Banca Popolare della Emilia Romagna titolare di azioni BNL**

**BERNESCHI Giovanni Alberto, presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca CARIGE, titolare di azioni BNL**

**SIMONE Gianluigi titolare di azioni BNL**

**MALVICINI Marco titolare di azioni BNL**

**ROMA Stefano, gestore del Fondo "Leonardo"**

E) del delitto di cui agli articoli 110 c.p., 2638 comma 2 c.c., perché, in concorso e previo accordo tra loro, essendo tenuti i soggetti indicati sopra quali titolari di azioni dell'Istituto

bancario BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A., società quotata, ad obblighi di comunicazione nei confronti della Banca d'Italia e della CONSOB, previo accordo con Fazio e Frasca, i quali rafforzavano il proposito criminoso, assicurando ai correi il sostegno del vertice della Banca d'Italia al progetto di acquisizione del controllo della BNL, consapevolmente ostacolavano le funzioni dei predetti organi di vigilanza, omettendo di comunicare la stipula di un patto parasociale comprendente oltre a Ricucci, Caltagirone, Bonsignore, Coppola, Statuto, Gnutti, Lonati Ettore, Lonati Tiberio, Grazioli, già aderenti al patto parasociale denominato "contropatto", anche Nattino, Consorte, Sacchetti, Roma, Boni, Fiorani, Leoni, Berneschi, Simone e Malvicini per una quota complessiva pari al 34,53% del capitale sociale della Banca, comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art.122 del d.l.vo n.58/98 e dell'art.20 del d.l.vo n.385/93.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso della pubblica funzione di Governatore della Banca d'Italia ricoperta da FAZIO e di Direttore Centrale per la Vigilanza Creditizia e Finanziaria della Banca d'Italia ricoperta da FRASCA.

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

Sentenza di non luogo a procedere in data 9.1.2012 nei confronti di Giovanni Alberto Berneschi, Francesco Frasca, Giampietro Nattino, Stefano Roma, Gian Luigi Simone e Marco Malvicini per non aver commesso il fatto

#### **FINCAL 2000 S.p.a.**

F) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione di fatto della società, essendo CALTAGIRONE Francesco Gaetano amministratore di fatto della società.

In Roma tra aprile e maggio 2005.

#### **FINCAL 2000 S.p.a.**

G) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione di fatto della società, essendo CALTAGIRONE Francesco Gaetano amministratore di fatto della società.

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

#### **CAPITOLIUM Spa**

H) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione di fatto della società, essendo CALTAGIRONE Francesco Gaetano amministratore di fatto della società.

In Roma tra aprile e maggio 2005.

### **CAPITOLIUM Spa**

I) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione di fatto della società, essendo CALTAGIRONE Francesco Gaetano amministratore di fatto della società.

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

### **FINCED Srl**

L) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione di fatto della società, essendo CALTAGIRONE Francesco Gaetano amministratore di fatto della società.

In Roma tra aprile e maggio 2005.

### **FINCED Srl**

M) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione di fatto della società, essendo CALTAGIRONE Francesco Gaetano amministratore di fatto della società.

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

### **VIANINI LAVORI S.p.a.**

N) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione di fatto della società, essendo CALTAGIRONE Francesco Gaetano amministratore di fatto della società.

In Roma tra aprile e maggio 2005.

### **VIANINI LAVORI S.p.a.**

O) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione

di fatto della società, essendo CALTAGIRONE Francesco Gaetano amministratore di fatto della società.

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

**VIAFIN S.r.l.**

P) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione di fatto della società, essendo CALTAGIRONE Francesco Gaetano amministratore di fatto della società.

In Roma tra aprile e maggio 2005.

**VIAFIN S.r.l.**

Q) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione di fatto della società, essendo CALTAGIRONE Francesco Gaetano amministratore di fatto della società.

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

**FINPACO PROJECT S.p.a.**

R) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione di fatto della società, essendo COPPOLA Danilo amministratore di fatto della società.

In Roma tra aprile e maggio 2005.

**FINPACO PROJECT S.p.a.**

S) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione di fatto della società, essendo COPPOLA Danilo amministratore di fatto della società.

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

**TIKAL PLAZA S.A.**

T) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che

precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo COPPOLA Danilo amministratore di diritto della società.

In Roma tra aprile e maggio 2005.

#### **TIKAL PLAZA S.A.**

U) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo COPPOLA Danilo amministratore di diritto della società.

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

#### **MICHELE AMARI S.r.l.**

V) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo STATUTO Giuseppe amministratore di diritto della società.

In Roma tra aprile e maggio 2005.

#### **MICHELE AMARI S.r.l.**

Z) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo STATUTO Giuseppe amministratore di diritto della società.

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

#### **MAGISTE INTERNATIONAL S.A.:**

*AA) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo RICUCCI Stefano amministratore di diritto della società. In Roma tra aprile e maggio 2005.*

Sentenza di non luogo a procedere perché l'illecito amministrativo è estinto per sopravvenuto fallimento della società.

#### **MAGISTE INTERNATIONAL S.A.:**

*AB) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società*

*suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo RICUCCI Stefano amministratore di diritto della società.*

*In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005*

*Sentenza di non luogo a procedere in data 9.1.2012 perché l'illecito amministrativo è estinto per sopravvenuto fallimento della società.*

### **GEFIP HOLDING S.A.**

AC) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione di fatto della società, essendo BONSIGNORE Vito amministratore di fatto della società.

*In Roma tra aprile e maggio 2005.*

### **GEFIP HOLDING S.A.**

AD) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione di fatto della società, essendo BONSIGNORE Vito amministratore di fatto della società..

*In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005*

### **BANCA POPOLARE ITALIANA**

*AE) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo FIORANI Giampiero amministratore di diritto della società.*

*In Roma tra aprile e maggio 2005.*

*Sentenza in data 9.1.2012 di applicazione pena ex art. 444 c.p.p.*

### **BANCA POPOLARE ITALIANA**

*AF) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo FIORANI Giampiero amministratore di diritto della società.*

*In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005*

*Sentenza in data 9.1.2012 di applicazione pena ex art. 444 c.p.p.*

### **COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A.**

AG) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.)

come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo CONSORTE Giovanni e SACCHETTI Ivano amministratori di diritto della società.  
In Roma tra aprile e maggio 2005.

#### **COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A.**

AH) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo CONSORTE Giovanni e SACCHETTI Ivano amministratori di diritto della società.

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

#### **AURORA ASSICURAZIONI S.P.A.**

AI) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo CONSORTE Giovanni e SACCHETTI Ivano amministratori di diritto della società.

In Roma tra aprile e maggio 2005.

#### **AURORA ASSICURAZIONI S.P.A.**

AL) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo CONSORTE Giovanni e SACCHETTI Ivano amministratori di diritto della società.

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

#### **BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA**

AM) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo LEONI Guido amministratore di diritto della società.

In Roma tra aprile e maggio 2005

#### **BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA**

AN) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno

2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 81 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo LEONI Guido amministratore di diritto della società.

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

**BANCA CARIGE S.p.A.**

*AO) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo BERNESCHI Giovanni Alberto amministratore di diritto della società.*

*In Roma tra aprile e maggio 2005*

Sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste.

**BANCA CARIGE S.p.A.**

*AP) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo BERNESCHI Giovanni Alberto amministratore di diritto della società.*

*In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005*

Sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste in data 9.1.2012.

**LEO FUND MANAGERS LIMITED**

*AQ) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo ROMA Stefano amministratore di diritto della società.*

*In Roma tra aprile e maggio 2005*

Sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste in data 9.1.2012.

**LEO FUND MANAGERS LIMITED**

*AR) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo ROMA Stefano amministratore di diritto della società.*

*In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005*

Sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste in data 9.1.2012.

**ROMA Stefano, BONI Gianfranco**

*AS) del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62 perché realizzavano una serie di operazioni artificiose concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo*

delle azioni della società quotata Banca Nazionale del Lavoro, in particolare in data 16 maggio 2005, avendo già concluso l'accordo per la cessione -da effettuarsi in data 17 maggio 2005 fuori del mercato telematico al prezzo di chiusura della giornata del 16 maggio, di n.59.900.000 di proprietà del LEO FUND MANAGERS Ltd alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna- immettevano ordini di acquisto per un ammontare complessivo di n.5.345.150 azioni in un breve arco temporale, tra le ore 16,53 e la chiusura delle contrattazioni sul mercato telematico in modo da determinare un rialzo della quotazione del titolo fino al prezzo di chiusura di € 2,70, rispetto alla quotazione di € 2,59 del giorno precedente.

Fatto commesso in Milano il 16 maggio 2005 (Competenza ai sensi dell'art.12 lettera b) c.p.p.).

Sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Stefano Roma perché il fatto non costituisce reato in data 9.1.2012.

### **LEO FUND MANAGERS LIMITED**

*AT) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62 indicato al capo AS) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo ROMA Stefano amministratore di diritto della società.*

*In Milano il 16 maggio 2005 (Competenza ai sensi dell'art.12 lettera b) c.p.p.)*

Sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste in data 9.1.2012.

### **GNUTTI Emilio, BONI Gianfranco**

*AU) del delitto di cui agli articoli 110 c.p., 2637 c.c. c.p. perché, in concorso e previo accordo, tra loro realizzavano una serie di operazioni simulate e artificiose concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della società quotata Banca Nazionale del Lavoro, in particolare:*

*- nel periodo giugno/luglio 2004 GNUTTI Emilio acquistava complessivamente n. 29.550.000 azioni della Banca Nazionale del Lavoro, società quotata;*

*- in data 28.7.2004 GNUTTI cedeva le azioni suindicate a cinque soggetti - ORSINI Francesco, CONSOLI Enrico, FERRARI Martino e FERRARI AGGRADI Giuseppe- operazione simulata in quanto compiuta in accordo con BONI Gianfranco e utilizzando i dossier titoli dei cinque clienti della BPL suindicati, senza che gli stessi fossero i reali acquirenti;*

*- in data 29.7.2004 BONI Gianfranco effettuava la vendita delle azioni suindicate alla HOPA S.p.a., società controllata da GNUTTI Emilio, apparentemente sul mercato telematico, ma in realtà attraverso la concordata immissione contestuale degli ordini di acquisto e vendita;*

*- lo stesso giorno GNUTTI Emilio disponeva l'acquisto da parte di altra società a lui riferibile, la FINGRUPPO S.p.a. di n.7.000.000 di azioni BNL in modo da far lievitare il prezzo del titolo fino al valore di € 1,96 indicato come "concordato" tra il compratore (HOPA Spa) e il venditore (GNUTTI Emilio per il tramite dei 5 dossier titoli messi a disposizione da BONI).*

*In tal modo GNUTTI Emilio, con il concorso di BONI Gianfranco, conseguiva una plusvalenza pari € 1,8 milioni nella cessione delle azioni alla società HOPA Spa.*

*Fatto commesso in Lodi, Brescia e Milano nelle date suindicate (Competenza ai sensi dell'art.12 lett. b) c.p.p.)*

Sentenza di incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Milano in data 9.1.2012.

**GRAZIOLI Giulio:**

AV) del delitto di cui agli articoli 81 c.p., 2638 comma 2 c.c., perché, essendo tenuto ad obblighi di comunicazione nei confronti della Banca d'Italia e della CONSOB in ragione della partecipazione al capitale sociale

della Banca Nazionale del Lavoro, al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza:

- nella comunicazione resa alla CONSOB in data 10 settembre 2004 dichiarava falsamente di essere titolare di n.22.000.0000 di azioni della Banca Nazionale del Lavoro e di averle conferite nel patto parasociale sottoscritto in data 20.7.2004, essendo invece, a quella data, titolare solo di n.5.275.000 azioni;
- nella comunicazione resa alla CONSOB in data 18 febbraio 2005 dichiarava falsamente di avere la disponibilità di circa 23 milioni di azioni BNL in forza di contratti di prestito, contratti in realtà non stipulati;
- nella comunicazione resa alla CONSOB in data 18 luglio 2005 dichiarava falsamente di avere la disponibilità di circa 29 milioni di azioni BNL in forza di contratti di prestito, contratti in realtà non stipulati.

In Roma il 10.9.2004, il 18.2.2005 e il 18.7.2005.

Con l'intervento del **pubblico ministero**: dott. Alberto Galanti

**Nel quale risultano come Persone Offese:**

**Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.** in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso il difensore di fiducia e procuratore speciale Avvocato Giovanni Paolo Accinni con studio in Milano, Via G. Carducci, n. 22; costituito parte civile, presente

**Banca Nazionale del Lavoro S.P.A.** in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso il difensore di fiducia Avvocato Roberto Rampioni con studio in Roma, Via Timavo, 3;

**Banca d'Italia;** in persona del Governatore pro-tempore Ignazio Visco, domiciliata in Roma, via Nazionale, n. 91 presso L'Ufficio Legale della Banca d'Italia

**Consob;** in persona del Presidente Giuseppe Vegas, domiciliata in Roma via G.B. Martini, n. 3 presso l'Ufficio Legale

**Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:**

- Informative, complete di allegati del Nucleo Speciale Polizia Valutaria;
- verbali di perquisizione e sequestro e documentazione allegata;
- verbali di sommarie informazioni testimoniali, interrogatori degli imputati, dichiarazioni di persone imputate in procedimento connesso;
- documentazione bancaria acquisita;
- memorie delle parti;
- atti del processo svoltosi dinanzi al Tribunale di Milano;
- Querele, esposti completi di allegati.

Visti gli artt. 429 e ss. c.p.p. e 132 e 133 D.lgs. n. 271/89, dispone il giudizio di:  
BONI Gianfranco, BONSIGNORE Vito, CALTAGIRONE Francesco Gaetano, CONSORTE Giovanni, COPPOLA Danilo, FAZIO Antonio, FIORANI Giampiero, GNUTTI Emilio, GRAZIOLI Giulio, LEONI Guido, LONATI Ettore, LONATI Tiberio, RICUCCI Stefano, SACCHETTI Ivano, STATUTO Giuseppe, FINCAL 2000 S.p.a. fusa per incorporazione nella ROMA OVEST COSTRUZIONI EDILIZIE S.p.a e poi nella UNIONE GENERALE IMMOBILIARE S.p.a., CAPITOLIUM Spa, FINCED Srl, VIANINI LAVORI S.p.a., VIAFIN S.r.l., FINPACO PROJECT S.p.a. (già PACOP S.p.a.) fusa per incorporazione in data 25.10.2006 nella GRUPPO COPPOLA S.p.a., TIKAL PLAZA S.A., MICHELE AMARI S.r.l., GEFIP HOLDING S.A., COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. (oggi UGF ASSICURAZIONI S.P.A.), AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. fusa per incorporazione nella UGF ASSICURAZIONI S.P.A.), BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA, in ordine ai reati rispettivamente ascritti, dinanzi al **Tribunale di Roma in composizione collegiale Quinta Sezione penale Secondo collegio** per l'udienza del 23 aprile 2012 ore 9.00 e seguenti – AULA XI monocratica piazzale Clodio, Roma Edificio B, con avvertimento agli imputati che non comparendo saranno giudicati in contumacia.

Avverte le parti che debbono a pena di inammissibilità depositare nella cancelleria del Giudice del dibattimento almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza la lista di eventuali testimoni, periti e consulenti tecnici, con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

La persona offesa è citata a comparire al solo scopo di esercitare la facoltà di costituirsi parte civile per chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno, previa necessaria nomina del difensore anche quale procuratore speciale. Ha il diritto ma non l'obbligo di intervenire all'udienza sopra indicata.

Dispone la notificazione del presente decreto agli imputati e agli enti contumaci: BONI Gianfranco, BONSIGNORE Vito, CALTAGIRONE Francesco Gaetano, CONSORTE Giovanni, COPPOLA Danilo, FAZIO Antonio, FIORANI Giampiero, GNUTTI Emilio, GRAZIOLI Giulio, LEONI Guido, LONATI Ettore, LONATI Tiberio, RICUCCI Stefano, SACCHETTI Ivano, STATUTO Giuseppe, FINCAL 2000 S.p.a. fusa per incorporazione nella ROMA OVEST COSTRUZIONI EDILIZIE S.p.a e poi nella UNIONE GENERALE IMMOBILIARE S.p.a., CAPITOLIUM Spa, FINCED Srl, VIANINI LAVORI S.p.a., VIAFIN S.r.l., FINPACO PROJECT S.p.a. (già PACOP S.p.a.) fusa per incorporazione in data 25.10.2006 nella GRUPPO COPPOLA S.p.a., TIKAL PLAZA S.A., MICHELE AMARI S.r.l., GEFIP HOLDING S.A., COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. (oggi UGF ASSICURAZIONI S.P.A.), AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. fusa per incorporazione nella UGF ASSICURAZIONI S.P.A.), BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA, non presenti all'udienza preliminare.

Dispone altresì la notifica del presente decreto alle persone offese B.N.L., Banca d'Italia e CONSOB non presenti all'udienza preliminare.

Roma, li 9 gennaio 2012

Il Giudice dell'udienza preliminare  
dott. Giovanni Ariolli